



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 06/2017 del 30.03.2017

Omissis

- 2) di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 che ha previsto l'esclusione dal campo di applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo TASI, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota pari a zero – 0,00%**;
 - altri immobili : **aliquota pari a zero – 0,00%**;
- 4) di dare atto che le predette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 6) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Omissis

PER ULTERIORI INFORMAZIONI FAR RIFERIMENTO ALLA DELIBERA INTEGRALE SOPRA RIPORTATA